


Autodifesa Digitale

INTRODUZIONE

Gli adolescenti di oggi ormai sono schiavi della tecnologia. Il suo **SCORRETTO UTILIZZO** è presente in ogni giornata. Questo può provocare diverse sindromi e dipendenze che possono portare a gravi **EFFETTI COLLATERALI**.




SINDROMI E DIPENDENZE:

-**HIKIKOMORI**: Letteralmente “stare in disparte, isolarsi”, è un termine giapponese che indica i giovani tra i 14 e i 30 anni che non escono di casa e stanno rinchiusi in camera senza un contatto reale con la vita sociale. Questa malattia causa dipendenza da internet e dai social.




-**FOMO**-Fear of Missing Out, cioè la paura di essere assenti, esclusi dal gruppo. La preoccupazione di non essere popolari.

-**NOMOFOBIA**: Il terrore che si possa scaricare il cellulare. Questa sindrome si lega a quella precedente ed è una nuova forma di ansia sociale ovvero la paura di perdere notifiche e il terrore di rimanere senza contatti.



-**VAMPING**: Come vampiri i ragazzi aspettano la notte per connettersi a internet. Questa sindrome può causare dolore alla testa e agli occhi, calo di rendimento a scuola causato dalle poche ore di sonno.




-GAMBLING: Il gioco d'azzardo online che crea **dipendenza**. Le scommesse possono portare a perdere grandi somme di denaro mandando in rovina la vita delle persone.



-HATE SPEECH: Meglio conosciuto come cyberbullismo l'Hate Speech è l'incitamento all'odio rappresentato da messaggi di vario tipo, verbali e non, carichi di violenza, odio e discriminazioni di vario tipo. Questi insulti possono provocare gravi danni a livello emotivo alla vittima che li subisce, possono portare **rabbia, depressione, insicurezza** e in casi estremi anche al **suicidio**.





COME COMPORTARSI NEL CASO SI SUBISSE CYBERBULLISMO

Ci sono diversi metodi per contrastare il cyberbullismo uno di questi è il **Galateo di internet**, chiamato anche **Netiquette**, una parola macedonia composta da 2 parole: net-network e etiquette, una parola di origine francese che significa “buona educazione”; cioè un insieme di regole da rispettare nella rete.

- 1) Scrivi correttamente i messaggi facendo attenzione ad **ortografia e punteggiatura**, leggi messaggi **almeno 3 volte** prima di pubblicarli.
- 2) Non essere **troppo duro** con chi commette errori.
- 3) Non scrivere con caratteri maiuscoli perché **equivale ad urlare**.
- 4) Usa le faccine per **dare il tono** a quello che stai scrivendo perché spesso si **rischia di essere travisati**.
- 5) Non pubblicare informazioni personali di altri.
- 6) La **timeline** di un social network **non è il tuo spazio privato** per inserire pubblicità dei tuoi prodotti.
- 7) Richiedi il **consenso** prima di **taggare** gli altri su foto e video.
- 8) Se pubblichi foto e video provenienti da altri siti **cita la fonte o metti il link**.
- 9) Non pubblicare foto che potrebbero **mettere in imbarazzo** un altro.
- 10) **Non offendere gli altri** con parole maleducate o inadeguate, un linguaggio blasfemo non viene tollerato.
- 11) **Non pubblicare** post che **contengono abusi** personali, parole d’odio e pregiudizio, inclusa ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e sessuale.
- 12) Quando lasci un commento **rispetta i valori, il credo e i sentimenti degli altri** perché si può esprimere un parere anche discordante ma in modo rispettoso.

- 13) "Se entri" in una discussione fallo **per portare un contributo** aggiunto e **non per fomentare litigi o offendere**.
- 14) **Non invitare** in massa i tuoi contatti a giochi, pagine o applicazioni.
- 15) Usa gli hashtag in modo corretto per **rendere rintracciabile** quello che scrivi.

Nel caso in cui queste regole non venissero rispettate ci sarebbero una serie di passaggi da seguire per fermare i comportamenti scorretti del bullo verso la vittima:

- per prima cosa la vittima deve **riferire** tutto quello che ha subito (insulti ecc...) ai suoi genitori o insegnanti;
- questi avviseranno il bullo fermando i suoi comportamenti scorretti e facendogli eliminare foto e video dalla rete;
- nel caso questi comportamenti persistano i genitori della vittima possono **richiedere un ammonimento** tramite un documento in cui viene scritto tutto ciò che la vittima ha subito;
- la polizia **convocherà il minore** responsabile insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e **invitandolo a tenere una condotta conforme** alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

Legge 71 del 29 maggio 2017

Per contrastare questi inadeguati comportamenti sulla rete il 29 Maggio del 2017 è stata varata la legge a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo formato da 8 articoli.

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,

ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Art. 2

Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

LEGGE 71/2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo



 Senato della Repubblica

Elena Ferrara

Conclusione

Questi sono soltanto 2 degli 8 articoli che sono stati emanati per eventi di cyberbullismo ma se i giovani di oggi fondassero le amicizie incontrandosi conversando e restando a stretto contatto nella vita reale invece di restare nascosti dietro ad un insignificante strumento tecnologico. Tutti questi problemi non sarebbero presenti e il mondo sarebbe un posto migliore.



Francesco Guidi classe 2^G Scuola Secondaria Primo grado